

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DI FONDI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

(Del. C.P. n. 82/02, 20/08)

ART.1

ASSEGNAZIONE E DETERMINAZIONE FONDO

Allo scopo di assolvere tempestivamente alle incombenze di legge necessarie per assicurare la continuità della attività didattica e dei servizi di istituto, secondo quanto previsto dalla L.23 del 11 gennaio 1996, comma 4 art.3, pubblicato nella G.U. n.15 del 19/01/1996, la Provincia Regionale di Enna assegna annualmente a tutti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di propria competenza, un fondo destinato prioritariamente all'assunzione delle spese di funzionamento che la legge pone a carico della Provincia. Una quota non superiore al 10% dell'intero stanziamento potrà essere destinata al miglioramento delle condizioni di esercizio del diritto allo studio degli allievi. Tale budget è corrisposto in due rate semestrali anticipate, previa regolare deliberazione annuale di assunzione dell'onere da parte della Giunta Prov.le.

Ai fini della determinazione di tale fondo, la Provincia Regionale di Enna tiene conto del numero degli alunni iscritti e delle classi funzionanti, del tipo di immobile sede delle scuole, della dimensione dello stesso e delle sue infrastrutture.

Tiene conto, altresì, della eventuale erogazione di beni, servizi, contributi e comunque dei trasferimenti di risorse che a qualsiasi titolo vengono operati dallo Stato, dalla Regione Siciliana e dai Comuni in favore delle predette scuole.

Le spese, che in nessun caso potranno superare l'ammontare complessivo della somma assegnata, saranno effettuate sotto la responsabilità del Capo di Istituto.

La misura del fondo sarà annualmente determinata dal Consiglio Prov.le sulla scorta delle disponibilità finanziarie in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo della Provincia.

ART.2

MODALITA' ASSEGNAZIONE DEL FONDO

Il fondo, determinato ai sensi dell'art.1, deve essere subito introitato con apposita riversale nel bilancio di ciascun Istituto

Detto fondo va pertanto inserito nel bilancio annuale di previsione, con esplicita indicazione della fonte e della destinazione (Somma anticipata dalla Provincia Regionale di Enna per spese di funzionamento e per il miglioramento del diritto allo studio).

ART.3

RENDICONTO

Tutte le somme concesse dalla Provincia Regionale, ivi comprese quelle introitate per concessione in uso dei locali scolastici, nonché limitatamente ai Licei Linguistici, quelle introitate a titolo di contributi alunni sono soggette a rendicontazione.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Il rendiconto delle spese effettuate dalle singole scuole è soggetto ad approvazione nell'ambito del conto consuntivo di ciascuna istituzione scolastica, da parte del Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.18 cap.4° del decreto interministeriale del 1 febbraio 2001 n.44.

Il Dirigente scolastico, alla fine di ogni anno solare e comunque non oltre il trenta marzo dell'anno successivo, trasmette all'Amministrazione Provinciale il rendiconto distinto per singole voci con le relative pezze giustificative, corredato dalla deliberazione del Consiglio di Istituto che approva il rendiconto stesso e dalla copia dell'intero consuntivo dell'Istituto, senza ulteriori allegati se non esplicitamente richiesti.

Limitatamente alle rendicontazioni delle spese per il diritto allo studio il Dirigente scolastico allega inoltre una relazione che illustri le iniziative svolte ed i risultati conseguiti.

Le somme economizzate, per ciascun anno solare, dovranno essere restituite all'Ente erogante, tranne nei casi in cui il Consiglio di Istituto ne abbia già autorizzato l'impegno di spesa con deliberazione adottata entro il 31 dicembre dello stesso anno solare, mediante versamento sul c.c.p.n.11045945 intestato a Provincia Regionale di Enna, allegando al rendiconto copia della ricevuta di versamento con indicazione della causale. Le suddette somme, in ogni caso, dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno. Le somme non ammesse a rendicontazione debbono essere restituite entro 30 gg. dalla restituzione delle pezze giustificative da parte di questo Ente.

Scaduto il termine di presentazione del rendiconto, si procederà a formale diffida ed in caso di ulteriore inadempimento sarà sospesa ogni ulteriore erogazione, salvo ogni azione di responsabilità contabile.

A ciascun rendiconto devono essere allegati di norma, in originale o in copia autenticata le relative fatture o le ricevute fiscali ed eventuali altri documenti giustificativi delle spese effettuate, corredate dalle copie degli ordinativi di spesa.

Per le spese di esigua entità, comunque non superiori ad €51,65 sarà ammessa, eccezionalmente, anche la presentazione dei relativi scontrini fiscali integrati da una dichiarazione personale del Segretario dell'istituzione scolastica congiuntamente al Dirigente scolastico.

Ciascun documento di spesa deve essere vistato dal capo d'Istituto e dal Segretario.

I documenti di spesa inerenti l'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione di lavori devono essere supportati da una dichiarazione, resa congiuntamente dal capo d'Istituto e dal Segretario, con la quale venga attestato:

- 1) L'effettiva esecuzione dei lavori o del servizio oppure la presa in carico, l'inventariazione del materiale o il collaudo come previsto dalla legge;
- 2) La congruità dei prezzi e la loro corrispondenza.

I titoli di spesa inerenti l'esecuzione di lavori che esulano dalla normale manutenzione, devono essere supportati, dall'attestazione di " regolare esecuzione e congruità prezzi " resa dal competente Ufficio Tecnico provinciale.

Le fatture relative all'acquisto di materiale soggetto ad inventariazione debbono essere accompagnate da una dichiarazione del capo d'Istituto dalla quale risulti che si è provveduto all'acquisto in quanto il corrispondente materiale già in dotazione all'istituzione scolastica non era recuperabile con riparazioni economicamente convenienti.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ART.4 CONTROLLO

La Provincia Regionale di Enna si riserva di non ammettere a rendicontazione le spese effettuate in deroga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Il Dirigente scolastico ed il Segretario sono direttamente e personalmente responsabili dell'irregolare gestione delle somme accreditate a ciascuna Istituzione scolastica.

L'Amministrazione provinciale può disporre ed effettuare in qualsiasi momento accertamenti presso le Istituzioni scolastiche volti a verificare il regolare utilizzo dei fondi erogati.

ART.5. SPECIFICAZIONE DELLE SPESE

Con le somme annualmente assegnate le scuole dovranno far fronte alle spese espresse in ordine di priorità semprechè, per legge, a carico della Provincia:

- spese inerenti le utenze elettriche, telefoniche, la provvista di acqua e gas da riscaldamento, la manutenzione dei relativi impianti, la manutenzione degli arredi e dei macchinari in dotazione alla Scuola, ricarica estintori;
- lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria degli immobili destinati a locali scolastici di proprietà provinciale o condotti in locazione: falegnameria, muratura, tinteggiatura, sostituzione e riparazione di vetri ed infissi, impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, ascensori e similari, sistema di allarme, cisterna, caldaia, canone di manutenzione e sostituzioni pezzi usurati degli ascensori e similari;
- spese varie d'ufficio che la legge pone a carico dell'Ente locale;
- acquisti di utensili, purchè di modesto importo, traslochi, pulizia straordinaria;
- altre eventuali spese che rivestono carattere di assoluta urgenza o di imprescindibile necessità, indispensabili per assicurare il regolare funzionamento degli istituti;
- una quota non superiore al 10% potrà essere utilizzata, previa assunzione delle spese obbligatorie sopra elencate, al miglioramento delle condizioni di esercizio del diritto allo studio in favore degli allievi, mediante l'attivazione di iniziative culturali e di attività formative speciali pianificate, riferite al piano dell'offerta formativa della scuola approvato dai competenti organi collegiali, tendenti a migliorare l'azione educativa della scuola in favore degli studenti, in particolar modo degli studenti in situazioni di handicap e/o svantaggiati e del contesto sociale con il quale (ai sensi dell'art. 1 DPR 416 del 1974) la Scuola è tenuta ad interagire.

Rientrano tra le predette iniziative, a titolo esemplificativo, le escursioni ed i viaggi di istruzione, le manifestazioni teatrali, la realizzazione o la fruizione guidata di prodotti multimediali, l'allestimento di mostre didattiche, la partecipazione ad iniziative culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo, gli scambi con altre scuole di altre Regioni e Stati, la partecipazione ad iniziative assistenziali e di solidarietà, il sostegno a corsi di recupero o di perfezionamento destinati agli studenti, in genere tutte le attività tendenti a mantenere funzionante ed efficace l'offerta formativa anche in orario extrascolastico.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Le somme destinate al diritto allo studio non potranno, in ogni caso, essere utilizzate per il pagamento di eventuali compensi dovuti al personale docente e non docente della Scuola impegnato per l'espletamento delle suddette attività.

ART.6 INVENTARIAZIONE BENI MOBILI

Relativamente ai beni identificati quale bene patrimoniale forniti dalla Provincia Regionale, è fatto obbligo ai Dirigenti scolastici di trasmettere alla Provincia fotocopia autenticata della relativa fattura con allegata copia del verbale di collaudo debitamente firmato dalla competente Commissione istituita presso ciascuna Istituzione scolastica, affinché il materiale possa essere caricato nell'inventario generale dei beni mobili della Provincia destinati alle scuole.

ART.7 DISCARICO BENI INVENTARIATI

I beni danneggiati o usurati dovranno essere sollecitamente scaricati secondo le norme vigenti, che prevedono la ricognizione da parte di apposite Commissioni interne, la deliberazione del Consiglio d'Istituto e l'autorizzazione dell'Ente proprietario, quindi rimossi dagli edifici scolastici subito dopo l'approvazione del discarico. Copia del verbale di discarico deve essere trasmessa tempestivamente a questa Provincia, che effettuerà anche il discarico dagli appositi inventari generali.

ART.8 CESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI

I beni funzionanti ma non più utilizzati a causa di obsolescenza tecnologica dovranno essere posti a disposizione a titolo gratuito. A tal fine tutti i beni appartenenti a questa categoria verranno elencati in apposite note, anche informali, che dovranno essere inviate alle altre scuole del territorio provinciale perché ne prendano conoscenza e possano, eventualmente, avanzare richiesta di uso, delle attrezzature e dei materiali disponibili.

I beni ceduti in uso rimarranno inventariati nella scuola di provenienza, ma la loro manutenzione dovrà essere curata dalla scuola che li utilizza. Le procedure di cessione d'uso dovranno essere semplificate al massimo e potranno consistere semplicemente in una lettera accompagnatoria della scuola cedente alla scuola ricevente, debitamente riscontrata.

In caso di richieste d'uso provenienti da più scuole, saranno soddisfatte prioritariamente quelle istituzioni scolastiche di competenza della Provincia, quindi quelle delle scuole d'obbligo dello stesso Comune ove ha sede la scuola di provenienza. Le scuole medie precederanno quelle elementari e materne.

ART.9 ORDINAZIONE SPESA

Il Consiglio d'istituto gestirà le somme secondo le norme di legge che regolano il

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

funzionamento degli Organi Collegiali della Scuola, nonché in osservanza della normativa in materia di forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico potrà gestire, senza previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, oltre le spese inerenti le utenze telefoniche etc..., le minute spese urgenti che, comunque, nell'arco dell'anno non potranno superare, complessivamente la somma di €.1.000,00 (Mille Euro).

ART.10 PARERE TECNICO

Le somme erogate ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, in casi eccezionali e di particolare urgenza, qualora il Settore Tecnico preposto non fosse in grado di provvedere direttamente e tempestivamente, potranno essere utilizzate dalla scuola per la realizzazione di interventi straordinari che interessano gli edifici scolastici, previo parere tecnico obbligatorio del Settore Tecnico Provinciale competente e su espressa autorizzazione del Settore Socio Culturale, al quale sarà necessario relazionare sui motivi d'urgenza.

ART.11 ALTRI ONERI

Oltre al fondo assegnato ai sensi dell'art.1, a copertura delle spese previste dall'art.5 del presente Regolamento, la Provincia non assumerà altri oneri, salvo casi eccezionali oggettivamente motivati per i quali l'Amministrazione Provinciale si riserva di valutare di volta in volta.

Ulteriori somme potranno essere trasferite alle scuole, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per la realizzazione di iniziative ritenute di particolare rilevanza, rimanendo fuori dalla predetta ipotesi le escursioni ed i viaggi di istruzione.

In casi straordinari di necessità ed urgenza potranno, altresì, essere trasferite somme in conto capitale per l'acquisizione di beni strumentali.